



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR. 2017

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE PROT. N. 3805/2017 DEL 7.3.2017 DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA S.P.A.) DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI ALL RISKS PROPERTY" (ARCA\_2016\_101): ADEMPIMENTI. (IMPORTO COMPLESSIVO € 319.920,64).**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI**

**IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI**

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 29.03.2017... l'allegata proposta di deliberazione n. 358 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Luisa Farina

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Gianni Conti

**IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA**

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € .....319.920,64..... come segue:

(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 2017....)

410.608 € 140.920,64 del 16/5

esercizio 2017

410.608 € 179.000,00 del 5/11

.....

..... del del

.....

altro .....

data 29.3.2017

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria

Dott. Dario Lorenzon

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR 2017

La deliberazione si compone di n. 74 pagine, di cui n. 67 pagine di allegati, parte integrante.

**IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI**

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**premesse che:**

- con delibera n. 1015 del 12.12.2013 sono stati aggiudicati alcuni servizi assicurativi per il periodo di anni tre con decorrenza dall'1.1.2014 e scadenza al 31.12.2016, tra i quali il servizio assicurativo per il rischio incendio, la cui polizza è stata affidata alla società Fondiaria SAI S.p.A. per un importo triennale di € 512.112,00 ed il servizio assicurativo per il rischio furto, la cui polizza è stata affidata alla società Fondiaria SAI S.p.A. per un importo triennale di € 55.500,00;
- con deliberazione n. 1104 del 31.12.2014 è stato affidato alla ditta AON S.p.A. il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni cinque con decorrenza 1/1/2015;
- con deliberazione n. 442 del 6.6.2016 questa ASST ha assunto le seguenti determinazioni in particolare in ordine alla polizza incendio:
  - ✓ di inserire nella polizza incendio della ASST dei Sette Laghi stipulata con Fondiaria SAI S.p.A. il valore dei fabbricati e del loro contenuto acquisiti dalla ATS dell'Insubria;
  - ✓ di adeguare l'importo annuo accantonato di € 170.704,00, integrandolo per complessivi € 11.462,23 da corrispondere per € 4.303,00 ad ATS Insubria a titolo di rimborso per il periodo 1.1.2016/31.3.2016 e per € 7.159,23 a Fondiaria SAI S.p.A. a titolo di premio anticipato per l'estensione della polizza per il periodo 1.4.2016/31.12.2016;
- con delibera n. 562 dell'1.7.2016 questa ASST ha assunto le seguenti determinazioni in particolare in ordine alla polizza incendio:
  - ✓ di inserire nella polizza incendio della ASST dei Sette Laghi stipulata con Fondiaria SAI S.p.A. il valore dei fabbricati e del loro contenuto relativi al Presidio Ospedaliero di Tradate acquisito dall'ex AO di Busto Arsizio ora ASST della Valle Olona;
  - ✓ di adeguare l'importo annuo accantonato di € 170.704,00 integrandolo per complessivi € 20.173,10 da corrispondere per € 8.502,56 ad ASST della Valle Olona a titolo di rimborso per il periodo 1.1.2016/30.6.2016 e per € 11.670,54 a Fondiaria SAI S.p.A. a titolo di premio anticipato per l'estensione della polizza per il periodo 1.7.2016/31.12.2016;

**ricordato** che, in virtù della scadenza dei contratti in essere, con nota in data 26.10.2016, prot. n. 0064471, è stato conferito atto di delega ad ARCA S.p.A. in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di Centrale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR. 2017

Regionale Acquisti, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property (incendio e furto);

**dato atto** che, sulla base del ritardo delle fasi di aggiudicazione comunicate da ARCA S.p.A. con nota in data 10.11.2016, in atti prot. n. 0066971, con delibera n. 1215 del 23.12.2016 sono stati prorogati per il periodo 1.1.2017/31.3.2017 i contratti in essere con la società Fondiaria SAI S.p.A. relativi ai servizi di copertura assicurativa per i rischi incendio e furto sopra citati;

**vista** la Determinazione Prot. n. 3805/2017 del 7.3.2017, trasmessa a questa ASST con nota mail in data 16.3.2017, in atti prot. n. 0015147 del 17.3.2017, con la quale ARCA S.p.A. ha aggiudicato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property (ARCA\_2016\_101), di cui il lotto n. 5 è in favore a questa ASST;

**considerato che**

- l'aggiudicazione del lotto n. 5 di competenza di questa ASST, disposta con la Determinazione Prot. n. 3805/2017, risulta in favore della società XL Insurance Company SE, per un valore offerto, per 24 mesi, pari a € 358.000,00;
- in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara, agli atti di questo ufficio, e nel Capitolato Tecnico, di quanto contenuto nel rispettivo atto di delega allo svolgimento della procedura inviato ad ARCA S.p.A. e di quanto stabilito nella Determinazione stessa "(...) *la stipula del contratto avverrà direttamente da parte degli Enti e sarà comunque subordinata alla verifica positiva dei documenti di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. (...)*";

**dato atto** che nella nota mail in data 16.3.2017, in atti prot. n. 0015147 del 17.3.2017, sopra citata, ARCA S.p.A. ha precisato "(...) *Per tutti i lotti ad eccezione del Lotto 8 (per il quale è stata presentata una sola offerta), il termine di 35 giorni di stand still scadrà il prossimo 11/04/2017. Le coperture potranno quindi decorrere entro le scadenze inizialmente stimate (30/04/2017). (...)*";

**rilevato**, così come precisato nella nota prot. 4812/2017 inviata in data 21.3.2017 da ARCA S.p.A., che l'importo di aggiudicazione, che risulta per una copertura assicurativa di 24 mesi, dovrà essere rimodulato in quanto il contratto che verrà stipulato, fermo restando la scadenza predefinita al 31.12.2018, avrà validità per 20 mesi ovvero per il periodo 30.4.2017/31.12.2018, fatta salva la facoltà di ripetizione per servizi analoghi cui all'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, per ulteriori 12 mesi;

**rilevato** inoltre che sulla base del confronto tra le risultanze della procedura di gara e l'importo della copertura assicurativa in vigore, si quantifica una minor spesa mensile del premio assicurativo di € 6.670,64, percentualmente pari al 30,90%;

**considerato**, in virtù dell'avvio del contratto a far data dal 30.4.2017, che risulta necessario prorogare ancora per il mese di aprile i contratti in essere con la società Fondiaria SAI S.p.A. relativi ai servizi di copertura assicurativa per i rischi incendio e furto sopra citati, di cui alla delibera n. 1215 del 23.12.2016;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR 2017

**dato atto** che, per mezzo della società AON S.p.A., broker assicurativo aziendale, la Fondiaria SAI S.p.A. ha comunicato la disponibilità alla proroga sino al 30.4.2017 delle seguenti polizze:

- **Pol. Furto n. 746487174 – Unipol**
  - Proroga alle medesime condizioni normative ed economiche in corso con un premio lordo pro-rata di Euro 1.541,67;
- **Pol. Incendio n. 746487176 - Unipol**
  - Proroga alle medesime condizioni normative ed economiche in corso con premio lordo pro rata di Euro 20.045,64;

**ritenuto pertanto** di proporre

- di prendere atto della lex specialis di gara, agli atti della S.C. Approvvigionamenti e del Capitolato Tecnico, Allegato n. 1;
- di prendere atto della Determinazione Prot. n. 3805/2017 del 7.3.2017, in atti prot. n. 0015147 del 17.3.2017, Allegato n. 2, con la quale ARCA S.p.A. ha aggiudicato, tra l'altro, il lotto 5 della procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property (ARCA\_2016\_101), di competenza di questa ASST, alla società XL Insurance Company SE, per un valore offerto, per 24 mesi, pari a € 358.000,00;
- di stipulare direttamente con la compagnia di assicurazione, al termine del periodo di *stand still*, il relativo contratto e ciò in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara e di quanto contenuto nel rispettivo atto di delega allo svolgimento della procedura inviato ad ARCA S.p.A., per l'importo complessivo, rimodulato sulla base di 20 mesi di copertura assicurativa, ovvero dal 30.4.2017 sino al 31.12.2018, pari a € 298.333,33;
- di riservare a successivo provvedimento le determinazioni da assumere relativamente all'opzione prevista al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, ovvero la facoltà di ripetizione per servizi analoghi cui all'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per ulteriori 12 mesi;
- di prorogare sino al 30.4.2017, tempo necessario affinché l'aggiudicazione definitiva disposta con la Determinazione Prot. n. 3805/2017 sia divenuta efficace, i contratti in essere con la società Fondiaria SAI S.p.A. relativi ai servizi di copertura assicurativa per i rischi incendio e furto più sopra citati, di cui alla delibera n. 1215 del 23.12.2016;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR 2017

1. di prendere atto della lex specialis della gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property (ARCA\_2016\_101), agli atti della S.C. Approvvigionamenti, e del relativo Capitolato Tecnico, Allegato n. 1;
2. di prendere atto della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. Prot. n. 3805/2017 del 7.3.2017, in atti prot. n. 0015147 del 17.3.2017, Allegato n. 2, di aggiudicazione della procedura "Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property (ARCA\_2016\_101)", di cui il lotto n. 5, di competenza di questa ASST, è in favore della società XL Insurance Company SE, per un valore offerto, per 24 mesi, pari a € 358.000,00;
3. di stipulare direttamente con la compagnia di assicurazione, al termine del periodo di *stand still*, il relativo contratto e ciò in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara e di quanto contenuto nel rispettivo atto di delega allo svolgimento della procedura inviato ad ARCA S.p.A., per l'importo complessivo, rimodulato sulla base di 20 mesi di copertura assicurativa, ovvero dal 30.4.2017 sino al 31.12.2018, pari a € 298.333,33;
4. di riservare a successivo provvedimento le determinazioni da assumere relativamente all'opzione prevista al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, ovvero la facoltà di ripetizione per servizi analoghi cui all'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per ulteriori 12 mesi;
5. di prorogare sino al 30.4.2017 i contratti in essere con la società Fondiaria SAI S.p.A. relativi ai servizi di copertura assicurativa per i rischi incendio e furto più sopra citati, di cui alla delibera n. 1215 del 23.12.2016 citata nelle premesse, per l'importo complessivo di € 21.587,31;
6. di dare mandato alle SS.CC. Affari generali e Legali ed Approvvigionamenti di provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento compreso la trasmissione degli atti al Broker Assicurativo Aziendale;
7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianni Conti, Direttore S.C. Approvvigionamenti;
8. di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto il Dr. Damiano Ghilotti, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
9. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti complessivamente in € 319.920,64, siano imputati al conto 410608 (*Assicurazione incendio e RC fabbricati*) dei Bilanci d'esercizio 2017 e 2018 come di seguito precisato:

anno 2017	€ 140.920,64
anno 2018	€ 179.000,00



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR 2017

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Prof. Bianco)

**IL DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO**  
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0277 del 31 MAR 2017

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **- 3 APR. 2017** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  
Il Funzionario addetto  
(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il ....., per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. .... prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. .... del .....
- Esecutiva dal ..... per silenzio assenso
- .....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. .... fogli numerati progressivamente dal n. .... al n. ...., è conforme all'originale.  
Varese, li .....

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI  
Il Funzionario addetto  
(Claudia Bortolato)

ALLEGATO N. ....<sup>1</sup>.....

alla Del. n. **0277** del **31 MAR 2017**

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE  
DEI SERVIZI ASSICURATIVI**

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ASSICURAZIONE  
"ALL RISKS –  
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO "**

**Contraente:  
ASST DEI SETTE LAGHI  
VIALE BORRI 57  
21100 VARESE**

6

## SOMMARIO

DEFINIZIONI [DEF] .....	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] .....	10
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI .....	10
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta .....	10
Art.2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione .....	10
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio .....	10
Art.4 Gestione della Polizza .....	11
Art.5 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione .....	11
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio Buona fede - Diminuzione del Rischio .....	11
Art.7 Interpretazione della Polizza .....	11
Art.8 Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	11
Art.9 Ispezione dei beni assicurati .....	12
Art.10 Limite massimo d'indennizzo .....	12
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .....	12
Art.12 Oneri fiscali .....	12
Art.13 Foro competente .....	12
Art.14 Rinvio alle norme di legge .....	12
Art.15 Trattamento dei dati .....	12
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti .....	12
Art.17 Coassicurazione e Delega .....	12
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO .....	13
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro .....	13
Art.19 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite .....	13
Art.20 Mandato dei periti – Operazioni peritali .....	13
Art.21 Liquidazione per partite separate .....	14
Art.22 Valore dei Beni Immobili e Mobili e determinazione del Danno .....	14
Art.23 Differenziale storico artistico .....	15
Art.24 Determinazione del Danno per i Valori e opere d'arte .....	15
Art.25 Valore assicurabile e Determinazione dell'ammontare del danno per i Beni Elettronici .....	16
La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono: .....	16
Art.26 Determinazione del danno per i supporti dati .....	16
Art.27 Assicurazione parziale .....	16
Art.28 Coppie - Insieme – Serie .....	16
Art.29 Pagamento dell'Indennizzo ed anticipi .....	17
Art.30 Rinuncia al diritto di surroga .....	17
Art.31 Recesso in caso di Sinistro .....	17

Art.32 Rendicontazione sinistri.....	18
<b>Attività e Caratteristiche del Rischio [AC]</b> .....	18
Art.33 Somme Assicurate .....	18
Art.34 Conteggio del Premio .....	18
Art.35 Aggiornamento delle Somme Assicurate, adeguamento e regolazione del Premio – Leewayclause .....	19
Art.36 Forma della copertura .....	19
<b>Rischi Indennizzabili [RI]</b> .....	20
Art.37 Oggetto dell'Assicurazione AllRisks .....	20
Art.38 Guasti.....	20
Art.39 Spese necessarie per demolire, e sgombrare i residui del sinistro .....	20
Art.40 Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione .....	20
Art.41 Spese sostenute per la ricerca e la riparazione .....	20
Art.42 Costi per il collaudo .....	20
Art.43 Oneri di urbanizzazione e ricostruzione .....	20
Art.44 Spese per onorari.....	21
Art.45 Costi di ricostruzione degli archivi non informatici .....	21
Art.46 Supporti Dati e ricostruzione Dati.....	21
Art.47 Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi) .....	21
Art.48 Maggiori costi e Perdita pigioni .....	22
Art.49 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo .....	22
<b>Esclusioni [E]</b> .....	23
<b>Delimitazioni e Detrazioni [DD]</b> .....	25
Art.50 Terremoto.....	25
Art.51 Inondazioni Alluvioni Allagamenti.....	25
Art.52 Eventi atmosferici .....	25
Art.53 Grandine (su fragili) .....	25
Art.54 Sovraccarico neve e/o ghiaccio.....	25
Art.55 Gelo e Ghiaccio .....	26
Art.56 Eventi socio politici .....	26
Art.57 Terrorismo Sabotaggio.....	26
Art.58 Collasso Strutturale.....	26
Art.59 Fenomeno Elettrico .....	26
Art.60 Beni in Refrigerazione e/o temperatura controllata .....	26
<b>Condizioni Particolari [CP]</b> .....	27
Art.61 Operatività dell'Assicurazione .....	27
Art.62 Deroga all' assicurazione parziale.....	27

Art.63	Precisazione Beni Elettroniche/oelettromedicali ad Impiego Mobile, e Supporti Dati .....	27
Art.64	Precisazione Guasti Macchine .....	27
Art.65	Precisazione Occupazione Non Militare .....	28
Art.66	Esistenza e/o impiego di radioisotopi.....	28
<b>LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]</b>	.....	<b>29</b>



## DEFINIZIONI [DEF]

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<b>Società/Assicuratore</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Broker</b>	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.
<b>Danno Indiretto</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Limite di Indennizzo</b>	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
<b>Somma Assicurata</b>	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile



**Beni Assicurati o Cose Assicurate**

Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato/Contraente anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato/Contraente o lo stesso è tenuto/obbligato all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato/Contraente e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato/Contraente svolge le proprie attività con l'intesa che eventuali posizioni/aggiornamenti omissi o ritardati (esempio nuove acquisizioni, alienazioni, cessioni, ecc) non costituiranno pregiudizio al diritto all'indennizzo. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".

I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, prevalentemente in materiale incombustibile, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature.

**Beni Immobili**

Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, prevalentemente in materiale incombustibile, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983

**Beni Mobili**

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici e/o Elettromedicali, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA, per quest'ultimi compresi quelli di proprietà del Contraente e/o di terzi.

13


<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>Fenomeno Elettrico</b>	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
<b>Archivi non informatici</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm
<b>Terremoto</b>	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
<b>Inondazione ed Alluvione</b>	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
<b>Allagamento</b>	La formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acqua, dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
<b>Terrorismo e sabotaggio</b>	Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
<b>Beni Elettromedicali</b>	Apparecchio elettrico, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permetterne l'uso normale dell'apparecchio secondo la normativa vigente.
<b>Beni Elettronici</b>	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione,

  
 14

	comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile.
	Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati ai beni assicurati.
<b>Beni Elettronici ed Elettromedicali ad impiego Mobile</b>	Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
<b>Supporti Dati</b>	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
<b>Dati</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi i dati contenuti su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
<b>Archivi informatici</b>	Insieme di dati memorizzati su supporti intercambiabili e fissi
<b>Guasti cagionati dai ladri</b>	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
<b>Mezzi di custodia</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione
<b>Rapina</b>	sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Mobili mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
<b>Estorsione</b>	l'appropriazione di Beni mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i Beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze
<b>Scippo</b>	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano oppure al braccio.
<b>Furto</b>	come definito dall'articolo 624 del C.P.
<b>Furto con destrezza</b>	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
<b>Oggetti d'arte</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore

15

	<p>artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche</p>
<b>Valori</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.</p>
<b>Preziosi</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)</p>
<b>Portavalori</b>	<p>Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa</p>



# **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**

## **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

---

### **Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA**

La polizza ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2016, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza anniversaria.

Alla data di naturale scadenza della polizza ovvero trascorsi i 24 (ventiquattro) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Il Contraente si riserva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., così come previsto dal bando di gara nonché al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, di ripetizione del contratto per una durata al massimo pari ad 1 anno, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione alle medesime condizioni normative ed economiche.

### **Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31.12.2016 anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.03.2017. L'ultimo giorno del trimestre successivo, cd. termine di mora, calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la polizza

Le rate annuali di premio devono essere pagate rispettivamente entro l'ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall'ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza il 31.03. di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempimento della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

### **Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.



Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. "Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

#### **Art.4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Ad Aon S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006 (ora IVASS), il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 2,5 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

#### **Art.5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di Premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

#### **Art.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

#### **Art.8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più Assicurazioni, Contraente è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.



In caso di sinistro però il Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art.9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art.12 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente

#### **Art.13 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

#### **Art.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.



## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### **Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente alla registrazione e denuncia ne abbia avuto conoscenza attraverso una comunicazione scritta anche a mezzo mail.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società. In caso di Furto la denuncia deve essere effettuata alle Autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

1. di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
2. di proseguire la propria attività;
3. di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

### **Art.19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE**

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

### **Art.20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

*f*  
90

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

### **Art.21 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE**

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

### **Art.22 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area, ma con il limite del triplo del valore allo stato d'uso.
- per i Beni Mobili, (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle Partite 1 e 2 si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione - Rischi Indennizzabili. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Se la ricostruzione o il ripristino dei Beni Immobili dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le

23

suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi. Tale condizione non si applicherà per i Beni Immobili non rispondenti alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi se non è stato assicurato tale valore. In quest'ultimo caso sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante:

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a).

### **Art.23 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

### **Art.24 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OPERE D'ARTE**

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per le Opere d'Arte

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- O la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- Oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione fosse prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

4  
22

## **Art.25 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI**

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi, al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali dovuti all'Erario;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2)), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel caso l'indennizzo sarà pari a B) 1)..

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancoradisponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

## **Art.26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa (Archivi Informatici).

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

## **Art.27 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

## **Art.28 COPPIE - INSIEMI – SERIE**

23

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

### **Art.29 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00, (due milioni) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri, con apposita documentazione, che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori la predetta documentazione con la massima sollecitudine.

Inoltre l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo.

### **Art.30 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate, proprie Fondazioni nonché altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale Lombardo ;
- c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Art.31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della

9  
26

facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

### **Art.32 RENDICONTAZIONE SINISTRI**

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

### **ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]**

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

### **Art.33 SOMME ASSICURATE**

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro
1	Immobili	542.000.000,00
2	Beni mobili	178.500.000,00

### **Art.34 CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate euro	Tasso lordo pro mille	Premio annuo Lordo euro
1	Immobili	542.000.000,00		

25

2	Beni mobili	178.500.000,00		
<b>Totale Premio annuo lordo</b>				€ _____

**Art.35 AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAYCLAUSE**

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 20% della Somma Assicurata nella relativa partita, con il massimo di euro 10.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza. Il limite d'Indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni viene stabilito in euro 1.000.000,00 ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla tabella [LSF].

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto dell'Assicurazione. Contestualmente la Società provvederà anche alla regolazione del Premio per quei beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese .

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 ( novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora l'aggiornamento delle Somme Assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

L'eventuale rimborso a favore della Contraente dovrà essere versato, dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio.

**Art.36 FORMA DELLA COPERTURA**

Partite	Criterio di determinazione delle Somme assicurate	Clausola applicata per determinazione del danno
Immobili	Valore intero	Valore a nuovo
Beni mobili	Valore intero	Valore a nuovo

  
 26

## **RISCHI INDENNIZZABILI [RI]**

---

### **Art.37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALLRISKS**

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni indiretti causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

### **Art.38 GUASTI**

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

### **Art.39 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO**

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

### **Art.40 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE**

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

### **Art.41 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE**

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

### **Art.42 COSTI PER IL COLLAUDO**

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

### **Art.43 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE**

  
27

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Immobili, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza, la Società indennizza detti oneri senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.44 SPESE PER ONORARI**

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente, comprensivi di eventuali costi di ingegneri, architetti e consulenti in genere a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

Sono comprese inoltre le spese per le società di revisione che il Contraente avrà scelto e nominato.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione del limite di risarcimento previsto alla tabella [LSF].

#### **Art.45 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI**

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

La Società indennizzerà tali costi, per singolo sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

#### **Art.46 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti Dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

Fermo quanto previsto al precedente Art. "*Determinazione del danno per i Supporti Dati*", la Società rimborserà tali danni, per sinistro e per Periodo di assicurazione, con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].

#### **Art.47 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)**

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, dei massimali previsti nella tabella [LSF], , ciò senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. "*Assicurazione parziale*"- delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall'articolo "*Limite massimo di indennizzo*" della presente Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

  
28

## **Art.48 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI**

**Maggiori costi:** la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente Polizza, La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

**Perdita pigioni:** in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

## **Art.49 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO**

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:

A.1) per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Mobili, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella LSF

A.2) per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1, e pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF] (furto senza scasso).

A.3) del furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Mobili, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi da Scippo dei Beni Mobili la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

D) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, derivanti da furto con destrezza di Beni Mobili posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società ne risponde nei limiti di quanto prevista nella tabella [LSF];

E) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi in conseguenza degli eventi sopra descritti, a Valori ed Oggetti d'Arte affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi)

avvenuti all'interno ed all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. A parziale deroga del precedente punto D) si precisa che la presente garanzia è operante anche per i danni causati da furto con destrezza con il sottolimito previsto nella precedente tabella [LSF].

La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

- F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, quest'ultimi solo se contenuti nei mezzi di custodia, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF], e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia.

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed Estorsione nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Mobili e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Mobili, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro il limite di Indennizzo annuo alla garanzia Furto si intenderà ridotto con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Entro 30 giorni dalla data del sinistro, la Società si impegna a comunicare, al Contraente Assicurato, l'eventuale disponibilità al reintegro della somma assicurata e dei relativi limiti di indennizzo, nonché il relativo premio.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

## **ESCLUSIONI [E]**

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

### **A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi**

#### **A1) verificatisi in occasione di:**

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, frane;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

#### **A2) dovuti a o causati da:**

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori delle aree interne di pertinenza dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ed Elettromedicali ad Impiego Mobile e Supporto Dati;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;

- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

**B) Sono esclusi i danni**

**B1) di:**

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode infedeltà dei dipendenti e saccheggio, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri;

**B2) dovuti a o causati da:**

- lavori di costruzione, modifica, trasformazioni di Beni Immobili, montaggio, smontaggio,
- revisione e manutenzione di macchinari;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
  - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il locatore o il fornitore, fatta eccezione per i casi in cui detti soggetti non risultino solvibili; ;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

**C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:**

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione-temperatura controllata e Precisazioni Guasti Macchine – virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
- inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**D) Sono esclusi dall'assicurazione**

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A.; qualora invece venga specificato il limite di indennizzo, sono esclusi i veicoli in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] e salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere, tranne che se assicurati con apposita partita;
- i beni elettronici in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 20.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro e/o dall'aree di pertinenza delle costruzioni;

- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni;
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi
- Causati da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata.

## **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]**

---

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF]. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

### **Art.50 TERREMOTO**

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.51 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI**

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni o Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Fatto salvo quanto collocabile a pavimento per naturale destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo arredi ed attrezzature), la Società non indennizzerà i danni a Beni Mobili posti ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

### **Art.52 EVENTI ATMOSFERICI**

Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

### **Art.53 GRANDINE (SU FRAGILI)**

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

### **Art.54 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

  
 32

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **Art.55 GELO E GHIACCIO**

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **Art.56 EVENTI SOCIO POLITICI**

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **Art.57 TERRORISMO SABOTAGGIO**

La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **Art.58 COLLASSO STRUTTURALE**

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

#### **Art.59 FENOMENO ELETTRICO**

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Tali danni restano esclusi quando:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- I Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice
- Relativamente alle apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalla prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, anche se non stipulati.

#### **Art.60 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA**

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, riscaldamento e/o climatizzazione e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorigeno, compresa contaminazione da qualsiasi causa dipendente, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto di conservazione, nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

33

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione della temperatura o distribuzione del freddo rilevate, abbia avuto come conseguenza l'inutilizzabilità dei Beni Assicurati. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

## **CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]**

---

### **Art.61 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

### **Art.62 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

### **Art.63 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICIE/OELETTROMEDICALI AD IMPIEGO MOBILE, E SUPPORTI**

#### **DATI**

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali e ai Supporti Dati previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) Danno in fase di uso;
- b) Danno durante la giacenza;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito del limite specificamente previsto;
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nelle suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF]

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile ed ai Supporti Dati, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF]

### **Art.64 PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti accidentali ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulizia e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- ;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

36

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.

#### **Art.65 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE**

I danni ai Beni Assicurati, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. Tale estensione di garanzie è prestata per il periodo temporale di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

#### **Art.66 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI**

A parziale deroga di quanto previsto al punto A.1 delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzato dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.



## **LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]**

Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo

I valori sono espressi in Euro.

	<b>Scoperti per sinistro</b>	<b>Franchigie per sinistro</b>	<b>Limiti d'indennizzo</b>
Per anno			60.000.000,00
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	Nessuno	2.500,00	
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc	Nessuno	Nessuna	1.000.000,00
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	nessuna	frontale	100.000 per sinistro, con il massimo di 200.000 per anno, con limite di 50.000 per sinistro e 100.000,00 per anno per rifiuti tossico nocivi e radioattivi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta	nessuna	frontale	200.000 per sinistro ed anno, con il limite 100.000 per spese ricerca guasto
Costi per il collaudo	nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per anno
Oneri di urbanizzazione	nessuno	frontale	200.000 per sinistro e per anno
Spese per Onorari vari e spese per Periti, Ingegneri, Architetti	nessuno	nessuna	100.000 per sinistro e per anno
Costi ricostruzione archivi non informatici	nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per anno
Somme dovute a Terzi - Ricorso Terzi	nessuno	nessuna	5.000.000 per sinistro e per anno
Lastre di vetro e cristalli	nessuno	1.000	100.000 per sinistro e per anno
Maggiori costi – Perdita Pignoni	nessuno	Frontale	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con limite 50.000 per perdita pignoni
Differenziale Storico-Artistico	nessuno	nessuna	1.000.000 per sinistro e per anno

Differenziale NTC ( antisismico e sovraccarico neve)	nessuno	frontale	1.000.000 per sinistro e per anno
Oggetti d'Arte	nessuno	Frontale	150.000 per sinistro e per anno
Preziosi	nessuno	Frontale	50.000 per sinistro e per anno
Movimentazione interna – carico e scarico con esclusione delle apparecchiature elettroniche a impegno mobile ed elettromedicali	nessuna	5.000	200.000 per sinistro e per anno
Terremoto	Scoperto 10% minimo 100.000	Nessuna	15.000.000 per sinistro e per anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo 100.000	Nessuna	10.000.000 per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	Scoperto 10% minimo 5.000	Nessuna	10.000.000 per sinistro e per anno
Grandine su fragili	nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per anno
Sovraccarico neve	nessuno	10.000	5.000.000 per sinistro e per anno
Intasamento gronde e pluviali diverso da acqua piovana	nessuno	frontale	50.000 per sinistro e 200.000 per anno
Gelo e Ghiaccio	nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per anno
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	nessuno	frontale	10.000.000 per sinistro e per anno
Imbrattamento muri	nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per anno
Terrorismo, sabotaggio	Scoperto 10% minimo 20.000	Nessuna	10.000.000 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico	nessuno	frontale	300.000 per sinistro e per anno
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	nessuna	frontale	200.000 per sinistro e per anno
Collasso Strutturale	Scoperto 10% minimo 15.000	Nessuna	500.000 per sinistro e per anno
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	Scoperto 10% minimo 20.000	Nessuna	500.000 per sinistro e per anno
Beni elettronici anche ad impegno mobile in giacenza	nessuno	1.500	100.000 per sinistro e 500.000 per anno

Beni elettromedicali anche ad impiego mobile in giacenza	nessuno	5.000	1.000.000 per sinistro e per anno
Beni elettromedicali anche ad impiego mobile in fase d'uso	nessuno	5.000	40.000.000 per sinistro e per anno
Supporti Dati	nessuno	Frontale	200.000 per sinistro e per anno
Conduttori esterni	nessuno	frontale	200.000 per sinistro e per anno
Guasti macchine	Scoperto 10% minimo 2.500	Nessuna	200.000 per sinistro e per anno
FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, SCIPPO			
Furto	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	200.000 per sinistro e per anno
Con i seguenti sottolimiti:			
Rapina/ Estorsione	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	200.000 per sinistro e per anno
Scippo	nessuno	500	10.000 per sinistro e per anno
Furto senza scasso	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	20.000 per sinistro e per anno
Furto con destrezza di Beni mobili	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	10.000 per sinistro e per anno
Portavalori	nessuno	1.000	15.000 per sinistro e per anno
Valori in mezzi di custodia	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	15.000 per sinistro e per anno
Valori ovunque riposti	Scoperto 10% minimo 1.000	Nessuna	5.000 per sinistro e per anno
Furto e rapina di farmaci e medicinali	Scoperto 10% minimo 5.000	Nessuna	200.000 per sinistro e per anno
Guasti ed atti vandalici ladri	nessuno	1.500	15.000 per sinistro e per anno

DETERMINAZIONE del 07 marzo 2017

**Aggiudicazione della procedura "Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property" (ARCA\_2016\_101).****Il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**

- visto l'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30;
- visto l'art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, che attribuisce ad ARCA le funzioni di centrale di committenza e di SUA, ivi incluso il compito di avvalersi, sviluppare e promuovere la piattaforma regionale per l'e-procurement denominata Sintel;
- **considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, l'ARCA provvede, in particolare, a:
  - a) *stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000'), in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 3;*
  - b) *aggiudicare appalti di beni e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;*
  - c) *concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 54 D.Lgs. 50/2016) e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 55 D.Lgs. 50/2016) destinati ai soggetti di cui al comma 3;"*
- **vista** la L.R. n. 33/2007, così come modificata dalla L.R. 5/2013, in virtù della quale l'Agenzia regionale centrale acquisti, istituita dalla L.R. 12/2012, è trasformata, con effetto dalla data di insediamento dell'organo di amministrazione, in società per azioni con la denominazione di "Azienda regionale centrale acquisti S.p.A." (ARCA S.p.A.);
- **visto** l'atto di trasformazione dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti in Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (Atto notarile n. 66250 rep. n. 11396 racc. del 16 aprile 2014 dott. Zabban Notaio in Milano);
- **visto** l'atto di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (Deliberazione della Giunta Regionale X/1324 del 07 febbraio 2014);
- **visto** l'atto di designazione (Deliberazione della Giunta Regionale X/1918 del 03 giugno 2014) e l'atto di nomina (Verbale del CdA di ARCA S.p.A. del 10 giugno 2014) del Direttore Generale di ARCA S.p.A.;
- **visti** i poteri conferiti al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 25 giugno 2014 e con verbale del 17 luglio 2014;

- **vista** la delega, messa agli atti, trasmessa ad ARCA dagli Enti in favore dei quali è stata indetta la procedura in oggetto;
- **vista** la Determinazione del Direttore Generale prot. n. 12762/2016 del 09 novembre 2016 avente ad oggetto l'indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, "Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property" (ARCA\_2016\_101")
- **considerata** la nomina della Dottoressa Carmen Schweigl quale Responsabile unico del procedimento per la procedura di cui in oggetto;
- **vista** la nota di aggiudicazione di cui al Prot. n. 3665/2017 del 03/03/2017 elaborata del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Gare e relativa alle risultanze di gara e avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura di cui in oggetto;
- **valutate** le considerazioni contenute nella nota richiamata;
- **ritenuto** di prendere atto e fare proprie le risultanze e la proposta di aggiudicazione della procedura contenute nella nota richiamata;
- **considerato** che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara;

richiamato quanto esposto in narrativa e tutti gli atti ivi citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi indicate

#### DETERMINA

- di aggiudicare definitivamente la procedura "Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property" (ARCA\_2016\_101)" come di seguito riportato:
  - i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12 al concorrente XL Insurance Limited SE;
  - i Lotti 6, 8 e 10 al concorrente Generali Italia SpA (Agenzia Leonardo Assicurazioni), impresa delegataria del riparto di coassicurazione con il concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA;
- di prendere atto che in virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara e di quanto contenuto nell'atto di delega allo svolgimento della procedura inviato dall'Ente ad ARCA S.p.A., la stipula del contratto avverrà direttamente da parte degli Enti e sarà comunque subordinata alla verifica positiva dei documenti di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.

**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**

Il Direttore Generale

Ing. Luciano Zanelli

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Allegati:

- Nota di aggiudicazione della procedura: "ARCA\_2016\_101\_ Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property"

Milano, 03 marzo 2017

Prot. 3665/2017

Da: **Responsabile Struttura Operativa Gare**A: **Direttore Generale**

**Nota di aggiudicazione: ARCA\_2016\_101 - Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property – Ed. I.**

**Estremi della gara**

Con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del 12/11/2016 (2016/S 219-399047) e sulla GURI n. 134 del 18/11/2016 è stata indetta, da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., in qualità di Centrale Acquisti della Regione Lombardia e di Stazione Unica Appaltante, la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property in favore di una parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di seguito anche solo "Enti), suddivisa in n. 12 (dodici) lotti, come dettagliato nella seguente tabella:

LOTTO	DENOMINAZIONE ENTE
1	Azienda Socio Sanitaria Territoriale CTO e Pini
2	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli - Sacco
3	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano e della Martesana
4	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
5	Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
6	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo
7	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Vallecamonica
8	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario
9	IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
10	Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
11	Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria
12	Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria è stata formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:



<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Offerta tecnica ( $P_{TECNICO}$ )	60,00
Offerta economica ( $P_{ECONOMICO}$ )	40,00
<b>Totale (<math>P_{TOT}</math>)</b>	<b>100,00</b>

### PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico ( $P_{TECNICO}$ ) pari a **massimo 60 punti**, è attribuito in funzione dell'offerta tecnica come di seguito specificato, differenziato per ciascun lotto della procedura:

#### LOTTO 1 \_ ASST CTO e Pini \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti

<i>Requisito</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</i>		<i>Punteggio attribuito</i>	<i>Punteggio massimo</i>
$PT_{A\_lotto1}$	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terrorismo"	No		0	15
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
			€ 30.000.000,00	15	
$PT_{B\_lotto1}$	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	15
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
			€ 30.000.000,00	15	
$PT_{C\_lotto1}$	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	10
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 17.500.000,00	7	
			€ 20.000.000,00	10	
$PT_{D\_lotto1}$	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	10
		Si	€ 6.500.000,00	3	
			€ 8.000.000,00	6	
			€ 10.000.000,00	10	
$PT_{E\_lotto1}$	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta"	No		0	10
		Si	€ 120.000,00	4	
			€ 140.000,00	6	
			€ 160.000,00	10	
$PT_{TOT\_lotto1}$	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 1</b>				<b>60</b>



**LOTTO 2 \_ ASST Fatebenefratelli – Sacco \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto2</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>15</b>
		Si	€ 110.000.000,00	3	
			€ 120.000.000,00	6	
			€ 130.000.000,00	9	
			€ 140.000.000,00	12	
			€ 150.000.000,00	15	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto2</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>15</b>
		Si	20%	3	
			40%	6	
			60%	9	
			80%	12	
			100%	15	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto2</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>15</b>
		Si	20%	3	
			40%	6	
			60%	9	
			80%	12	
			100%	15	
<b>PT<sub>D</sub>_lotto2</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>7,5</b>
		Si	20%	1,5	
			40%	3	
			60%	4,5	
			80%	6	
			100%	7,5	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto2</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto", "Rapina/estorsione" e "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No		0	<b>7,5</b>
		Si	€ 250.000,00	2,5	
			€ 300.000,00	5	
			€ 350.000,00	7,5	
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto2</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 2</b>				<b>60</b>



**LOTTO 3 \_ ASST Melegnano e Martesana \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>	
<b>PT<sub>A</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 12.000.000,00		2
			€ 15.000.000,00		5
			€ 20.000.000,00		10
<b>PT<sub>B</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 12.000.000,00		2
			€ 15.000.000,00		5
			€ 20.000.000,00		10
<b>PT<sub>C</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 12.000.000,00		2
			€ 15.000.000,00		5
			€ 20.000.000,00		10
<b>PT<sub>D</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Sovraccarico neve"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 2.000.000,00		2
			€ 3.000.000,00		5
			€ 5.000.000,00		10
<b>PT<sub>E</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni in refrigerazione"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 220.000,00		2
			€ 250.000,00		5
			€ 300.000,00		10
<b>PT<sub>F</sub>_lotto3</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 170.000,00		2
			€ 200.000,00		5
			€ 300.000,00		10
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto3</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 3</b>			<b>60</b>	

**LOTTO 4 \_ ASST Nord Milano \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto4</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>15</b>
		Si	€ 65.000.000,00	5	
			€ 70.000.000,00	10	
			€ 80.000.000,00	15	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto4</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 15.000.000,00	4	
			€ 20.000.000,00	6	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto4</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>15</b>
		Si	€ 5.000.000,00	5	
			€ 10.000.000,00	10	
			€ 15.000.000,00	15	
<b>PT<sub>D</sub>_lotto4</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>15</b>
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 18.000.000,00	10	
			€ 20.000.000,00	15	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto4</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>5</b>
		Si	€ 15.000.000,00	2	
			€ 18.000.000,00	3	
			€ 20.000.000,00	5	
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto4</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 4</b>				<b>60</b>



**LOTTO 5 \_ ASST Sette Laghi \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto5</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 65.000.000,00	2	
			€ 70.000.000,00	5	
			€ 80.000.000,00	10	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>8</b>
		Si	€ 17.000.000,00	2	
			€ 20.000.000,00	4	
			€ 30.000.000,00	8	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
<b>PT<sub>D</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
<b>PT<sub>F</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni in refrigerazione"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 220.000,00	1,5	
			€ 250.000,00	3	
			€ 300.000,00	6	
<b>PT<sub>G</sub>_lotto5</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 220.000,00	1,5	
			€ 250.000,00	3	
			€ 300.000,00	6	
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto5</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 5</b>				<b>60</b>

**LOTTO 6 \_ ASST Santi Paolo e Carlo \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>	
<b>PT<sub>A</sub>_lotto6</b>	Elevazione dello stop loss	No	0	<b>15</b>	
		Si	€ 90.000.000,00		5
			€ 100.000.000,00		10
			€ 110.000.000,00		15
<b>PT<sub>B</sub>_lotto6</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0	<b>15</b>	
		Si	€ 50.000.000,00		5
			€ 60.000.000,00		10
			€ 70.000.000,00		15
<b>PT<sub>C</sub>_lotto6</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 15.000.000,00		3
			€ 20.000.000,00		6
			€ 25.000.000,00		10
<b>PT<sub>D</sub>_lotto6</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0	<b>10</b>	
		Si	75%		3
			80%		6
			85%		10
<b>PT<sub>E</sub>_lotto6</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 35.000.000,00		3
			€ 40.000.000,00		6
			€ 45.000.000,00		10
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto6</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 6</b>			<b>60</b>	



**LOTTO 7 \_ ASST Vallecamonica \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto7</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>7</b>
		Si	€ 60.000.000,00	2	
			€ 70.000.000,00	4	
			€ 80.000.000,00	7	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 15.000.000,00	2	
			€ 20.000.000,00	4	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 12.500.000,00	2	
			€ 20.000.000,00	6	
		€ 15.000.000,00	4		
<b>PT<sub>D</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 25.000.000,00	2	
			€ 35.000.000,00	6	
		€ 30.000.000,00	4		
<b>PT<sub>E</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Sovraccarico neve"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 15.000.000,00	2	
			€ 25.000.000,00	6	
		€ 20.000.000,00	4		
<b>PT<sub>F</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 25.000.000,00	2	
			€ 35.000.000,00	6	
		€ 30.000.000,00	4		
<b>PT<sub>G</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terrorismo"	No		0	<b>6</b>
		Si	€ 25.000.000,00	2	
			€ 35.000.000,00	6	
		€ 30.000.000,00	4		
<b>PT<sub>H</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni elettromedicali anche ad impiego mobile"	No		0	<b>4</b>
		Si	€ 12.500.000,00	2	
		€ 15.000.000,00	4		
<b>PT<sub>I</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Guasti macchine"	No		0	<b>5</b>
		Si	€ 300.000,00	2	
		€ 400.000,00	5		
<b>PT<sub>L</sub>_lotto7</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto", "Rapina/estorsione" e "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No		0	<b>4</b>
		Si	€ 150.000,00	2	
		€ 200.000,00	4		
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto7</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 7</b>				<b>60</b>



**LOTTO 8 \_ ASST Valtellina e Alto Lario \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>	
<b>PT<sub>A</sub>_lotto8</b>	Elevazione dello stop loss	No	0	<b>15</b>	
		Si	€ 65.000.000,00		5
			€ 70.000.000,00		10
			€ 75.000.000,00		15
<b>PT<sub>B</sub>_lotto8</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0	<b>10</b>	
		Si	€ 20.000.000,00		3
			€ 30.000.000,00		6
			€ 40.000.000,00		10
<b>PT<sub>C</sub>_lotto8</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	<b>15</b>	
		Si	€ 15.000.000,00		5
			€ 20.000.000,00		10
			€ 25.000.000,00		15
<b>PT<sub>D</sub>_lotto8</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0	<b>10</b>	
		Si	75%		3
			80%		6
			85%		10
<b>PT<sub>E</sub>_lotto8</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0	<b>10</b>	
		Si	55%		3
			60%		6
			65%		10
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto8</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 8</b>			<b>60</b>	



**LOTTO 9 \_ IRCCS Tumori \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto9</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>15</b>
		Si	€ 90.000.000,00	5	
			€ 100.000.000,00	10	
			€ 110.000.000,00	15	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto9</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>12,5</b>
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 25.000.000,00	8,5	
			€ 30.000.000,00	12,5	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto9</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>12,5</b>
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 25.000.000,00	8,5	
			€ 30.000.000,00	12,5	
<b>PT<sub>D</sub>_lotto9</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	3	
			€ 25.000.000,00	6	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto9</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 25.000.000,00	3	
			€ 30.000.000,00	6	
			€ 35.000.000,00	10	
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto9</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 9</b>				<b>60</b>



**LOTTO 10 \_ ATS Brianza \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A_lotto10</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 40.000.000,00	4	
			€ 50.000.000,00	10	
<b>PT<sub>B_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>C_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>20</b>
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>D_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E_lotto10</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>TOT_lotto10</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 10</b>				<b>60</b>

**LOTTO 11 \_ ATS Insubria \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A</sub>_lotto11</b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 40.000.000,00	4	
			€ 50.000.000,00	10	
<b>PT<sub>B</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>C</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>20</b>
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>D</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>E</sub>_lotto11</b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 20.000.000,00	2	
			€ 30.000.000,00	5	
<b>PT<sub>TOT</sub>_lotto11</b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 11</b>				<b>60</b>



**LOTTO 12 \_ ATS Val Padana \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>		<b>Punteggio attribuito</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>PT<sub>A_lotto12</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 45.000.000,00	2	
			€ 50.000.000,00	5	
			€ 60.000.000,00	10	
<b>PT<sub>B_lotto12</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No		0	<b>20</b>
		Si	€ 4.000.000,00	5	
			€ 5.000.000,00	10	
			€ 6.000.000,00	20	
<b>PT<sub>C_lotto12</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
<b>PT<sub>D_lotto12</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 22.000.000,00	2	
			€ 25.000.000,00	5	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>E_lotto12</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No		0	<b>10</b>
		Si	€ 22.000.000,00	2	
			€ 25.000.000,00	5	
			€ 30.000.000,00	10	
<b>PT<sub>TOT_lotto12</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 12</b>				<b>60</b>

Per tutto quanto sopra esposto, il punteggio tecnico  $PT_{TOT}$  sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun requisito/condizione migliorabile secondo la seguente formula:

$$PT_{TOT} = \sum_{i=A}^O PT_i$$

Terminata la fase di attribuzione dei punteggi come sopra definito, la Commissione di gara procederà, qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito per ciascun sub elemento, e per il punteggio tecnico complessivo, il massimo punteggio previsto, alla determinazione del punteggio tecnico di ciascun sub-elemento e del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente mediante la c.d. "riparametrazione" finalizzata ad attribuire, inizialmente il massimo punteggio tecnico per ciascun sub-criterio e infine anche il massimo punteggio tecnico complessivo.

Si procederà assegnando il punteggio massimo previsto per il sub-criterio al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e in forma proporzionale ai restanti concorrenti; allo stesso modo si procederà per il punteggio tecnico complessivo. Pertanto, il Punteggio Tecnico  $PT$  ottenuto dal concorrente "i" sarà determinato come segue:

$$PT_i = 60 * \frac{PT_i}{PT_{migliore}}$$

4  
53

Con riferimento al punteggio tecnico  $PT_{TOT}$  questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es.  $PT_{TOT}$ : 50,2367 punteggio attribuito  $PT_{TOT}$ : 50,23).

## PUNTEGGIO ECONOMICO

Per ciascun lotto, il **Punteggio Economico complessivo** ( $P_{ECONOMICO}$ ), pari a 40 punti, è stato determinato come segue:

$$PE_{totale} = PE_{premio} + PE_{franchigia}$$

Dove:

- $PE_{premio}$  = punteggio economico totalizzato con riferimento al Sottocriterio A (premio offerto)
- $PE_{franchigia}$  = punteggio economico totalizzato con riferimento al Sottocriterio B (franchigia per sinistro)

### **Sottocriterio A - Premio offerto: PT MAX 25 punti**

Con riferimento al premio offerto, il punteggio economico  $PE_{premio}$  sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$PE_{premio} = 25 * \frac{PREMIO_{min}}{PREMIO_{off}}$$

dove:

- $PREMIO_{min}$  è il valore del premio **più basso** tra quelli presentati;
- $PREMIO_{off}$  è il valore del premio offerto da ciascun Concorrente.

### **Sottocriterio B - Franchigia per sinistro: PT MAX 15 punti**

Il Punteggio Economico  $PE_{franchigia}$  è differenziato per ciascun lotto della presente procedura, fermo restando il limite massimo di 15 punti. In considerazione del fatto che all'interno di ciascun Capitolato Tecnico è indicata una Franchigia fissa per sinistro applicabile a ciascun danno, verrà considerata più conveniente l'offerta che avrà proposto la minor franchigia.

Pertanto, il punteggio economico  $PE_{franchigia}$  sarà assegnato, con riferimento ad ogni Lotto della presente procedura, applicando quanto di seguito specificato:



LOTTO	Descrizione Requisito	Livello di miglioramento		PE attribuito	PE massimo
1	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.500,00	5	
			€ 1.000,00	10	
			Nessuna franchigia	15	
2	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.500,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 2.000,00	3	
			€ 1.500,00	6	
			€ 1.000,00	9	
			€ 500,00	12	
Nessuna franchigia	15				
3	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.500,00	3	
			€ 1.000,00	7	
			Nessuna franchigia	15	
4	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 3.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 2.000,00	5	
			€ 1.000,00	8	
			Nessuna franchigia	15	
5	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.500,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 2.000,00	3	
			€ 1.500,00	7	
			Nessuna franchigia	15	
6	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 500,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 250,00	6	
			€ 100,00	10	
			Nessuna franchigia	15	
7	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 5.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 2.500,00	7	
			€ 1.500,00	15	
8	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 1.500,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.300,00	3	
			€ 1.000,00	6	
			€ 500,00	10	
Nessuna franchigia	15				
9	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.500,00	5	
			€ 1.000,00	10	
			Nessuna franchigia	15	
10	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.000,00	5	
			€ 500,00	10	
			Nessuna franchigia	15	
11	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.000,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 1.000,00	5	
			€ 500,00	10	
			Nessuna franchigia	15	
12	Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all'importo di € 2.500,00 previsto in Capitolato Tecnico	No		0	15
		Si	€ 2.000,00	3	
			€ 1.500,00	7	
			Nessuna franchigia	15	

Con riferimento al punteggio economico PE<sub>TOT</sub> questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT<sub>TOT</sub>: 50,2367 punteggio attribuito PT<sub>TOT</sub>: 50,23).

### Riassunto delle principali attività del Seggio di Gara e della Commissione di Aggiudicazione

Nel corso della prima seduta pubblica, tenutasi in data 23/12/2016, il Seggio di gara ha verificato la tempestività della ricezione delle offerte presentate in relazione a ciascun lotto, come di seguito riportate:

LOTTO 1	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 2	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 3	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 4	3 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Uniq Osterreich Versicherungen AG
LOTTO 5	3 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Uniq Osterreich Versicherungen AG
LOTTO 6	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 7	4 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Uniq Osterreich Versicherungen AG Società Cattolica di Assicurazioni
LOTTO 8	1 OFFERTA	Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 9	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
LOTTO 10	4 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Uniq Osterreich Versicherungen AG Società Cattolica di Assicurazioni
LOTTO 11	4 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Uniq Osterreich Versicherungen AG Società Cattolica di Assicurazioni
LOTTO 12	2 OFFERTE	XL Insurance Company SE Coassicurazione Generali Italia SpA – UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Seggio di gara ha inoltre provveduto a verificare, in apposite sedute riservate (cfr. verbali n. 2 e 3) la correttezza della documentazione prodotta dai concorrenti.

Con Determinazione prot. 1285/2017 del 26/01/2017 è stata deliberata l'ammissione di tutti gli operatori economici alle successive fasi di gara.

Con Determina prot. N. 1240/2017 del 26/01/2017 è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione.

Nel corso della seduta pubblica svoltasi in data 26/01/2017, la Commissione di Aggiudicazione ha proceduto, con riferimento a ciascun lotto, all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase. In successiva seduta riservata, la Commissione ha poi esaminato, con riferimento a ciascun lotto,

9  
56

la documentazione costituente l'offerta tecnica, attribuendo il relativo punteggio tecnico in ragione di quanto stabilito dalla lex specialis di gara, secondo il riepilogo di seguito riportato:

**LOTTO 1 \_ ASST CTO e Pini \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>PT attribuito</b>	<b>GENERALI - UNIPOLSAI</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terrorismo"	No	0		
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
			€ 30.000.000,00	15	15
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
			€ 30.000.000,00	15	15
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 15.000.000,00	5	
			€ 17.500.000,00	7	
			€ 20.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	€ 6.500.000,00	3	
			€ 8.000.000,00	6	
			€ 10.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti e danni da acqua condotta"	No	0		
		Si	€ 120.000,00	4	
			€ 140.000,00	6	
			€ 160.000,00	10	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale - LOTTO 1</b>			<b>60</b>	<b>60</b>



Con riferimento al Lotto 2, la Commissione rileva che l'offerente Coassicurazione Generali Italia SpA – Unipolsai Assicurazioni SpA, ha sottomesso a Sistema il documento di Offerta Tecnica relativo al Lotto 1 anziché al Lotto 2, come si evince dalla schermata sotto riportata:

**SINTEL E-PROCUREMENT**  
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI ELLENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCATOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

Home > Procurement > Menu > Procedure > AMMINISTRAZIONE > ARCA\_2016\_101 - GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI... > LOTTO 2 - ASST FATEBENEFRAATELLI - SACCO

**Menu**  
Menu della procedura  
Notifiche  
Libreria Documentale

**Dettaglio dell'offerta**

Identificativo dell'offerta: 140230279398  
 Data di inizio dell'offerta: mercoledì 21 dicembre 2016 15:24:39 CET  
 Fornitore: Leonardo Assicurazioni - Agenzia di GENERALI ITALIA  
 Modalità di partecipazione: Coass Generali Italia SpA - Unipolsai Assicurazioni SpA

**Imprese componenti il raggruppamento**

RAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
SORENINI SARTORI SRL	11968260153	SR09MR51P29F2058

**BUSTA TECNICA**

MONTE REQUISITO	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Dichiarazione di Offerta Tecnica	Si prega di allegare la Dichiarazione di Offerta Tecnica formata conformemente al Modello di cui all'Allegato 2 al Disciplinare di gara, secondo quanto più dettagliatamente descritto al paragrafo 4.2.2 del Disciplinare di gara	Missive di Dichiarazione Offerta Tecnica Lotto 2 allegato Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, allegazione, matrice temporale)	Max: 40,00 / Min: 0,00

Pertanto la Commissione delibera l'esclusione del concorrente Coassicurazione Generali Italia SpA – Unipolsai Assicurazioni SpA dal Lotto 2 della procedura (di cui alla comunicazione prot. 1562/2017 del 31/01/2017) e procede con l'attribuzione del punteggio tecnico in capo all'offerente XL, come si seguito specificato:

58

**LOTTO 2 \_ ASST Fatebenefratelli – Sacco \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>XL</b>	
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0		
		Si	€ 110.000.000,00	3	
			€ 120.000.000,00	6	
			€ 130.000.000,00	9	
			€ 140.000.000,00	12	
€ 150.000.000,00	15	15			
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 18.000.000,00	3	
			€ 21.000.000,00	6	
			€ 24.000.000,00	9	
			€ 27.000.000,00	12	
€ 30.000.000,00	15	15			
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	3	
			€ 14.000.000,00	6	
			€ 16.000.000,00	9	
			€ 18.000.000,00	12	
€ 20.000.000,00	15	15			
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	1,5	
			€ 14.000.000,00	3	
			€ 16.000.000,00	4,5	
			€ 18.000.000,00	6	
€ 20.000.000,00	7,5	7,5			
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto", "Rapina/estorsione" e "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No	0		
		Si	€ 250.000,00	2,5	
			€ 300.000,00	5	
	€ 350.000,00	7,5	7,5		
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 2</b>			<b>60</b>	

9  
59

**LOTTO 3 \_ ASST Melegnano e Martesana \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	2	
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Sovraccarico neve"	No	0		
		Si	€ 2.000.000,00	2	
			€ 3.000.000,00	5	
			€ 5.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni in refrigerazione"	No	0		
		Si	€ 220.000,00	2	
			€ 250.000,00	5	5
			€ 300.000,00	10	10
<b>PT<sub>F</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No	0		
		Si	€ 170.000,00	2	
			€ 200.000,00	5	5
			€ 300.000,00	10	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 3</b>			<b>50</b>	<b>60</b>



**LOTTO 4 \_ ASST Nord Milano \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0		0	
		Si	€ 65.000.000,00	5		
			€ 70.000.000,00	10		
			€ 80.000.000,00	15	15	
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		0	
		Si	€ 15.000.000,00	4		
			€ 20.000.000,00	6		
			€ 30.000.000,00	10	10	
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		0	
		Si	€ 5.000.000,00	5		
			€ 10.000.000,00	10		
			€ 15.000.000,00	15	15	
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0			
		Si	€ 15.000.000,00	5		5
			€ 18.000.000,00	10		
			€ 20.000.000,00	15	15	
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0		0	
		Si	€ 15.000.000,00	2		
			€ 18.000.000,00	3		
			€ 20.000.000,00	5	5	
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 4</b>			<b>60</b>	<b>5</b>	<b>60</b>



**LOTTO 5 \_ ASST Sette Laghi \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0		0	
		Si	€ 65.000.000,00	2		
			€ 70.000.000,00	5		
			€ 80.000.000,00	10	10	
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		0	
		Si	€ 17.000.000,00	2		
			€ 20.000.000,00	4		
			€ 30.000.000,00	8	8	
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		0	
		Si	€ 12.000.000,00	2		
			€ 15.000.000,00	5		
			€ 20.000.000,00	10	10	
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0			
		Si	€ 12.000.000,00	2		
			€ 15.000.000,00	5		5
			€ 20.000.000,00	10	10	
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0		0	
		Si	€ 12.000.000,00	2		
			€ 15.000.000,00	5		
			€ 20.000.000,00	10	10	
<b>PT<sub>F</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni in refrigerazione"	No	0			
		Si	€ 220.000,00	1,5		
			€ 250.000,00	3		3
			€ 300.000,00	6	6	
<b>PT<sub>G</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No	0			
		Si	€ 220.000,00	1,5		
			€ 250.000,00	3		3
			€ 300.000,00	6	6	
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 5</b>			<b>60</b>	<b>11</b>	<b>60</b>

62

**LOTTO 6 \_ ASST Santi Paolo e Carlo \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0		
		Si	€ 90.000.000,00	5	
			€ 100.000.000,00	10	
			€ 110.000.000,00	15	15
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 50.000.000,00	5	
			€ 60.000.000,00	10	
			€ 70.000.000,00	15	15
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 15.000.000,00	3	
			€ 20.000.000,00	6	
			€ 25.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	75%	3	
			80%	6	
			85%	10	10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0		
		Si	€ 35.000.000,00	3	
			€ 40.000.000,00	6	
			€ 45.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 6</b>			<b>60</b>	<b>60</b>



**LOTTO 7 \_ ASST Vallecamonica \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggi o attribuito</b>	<b>CATTOLICA</b>	<b>GENERALI - UNIPOLSAI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
PT <sub>A</sub>	Elevazione dello stop loss	No	0			0	
		Si	€ 60.000.000,00	2	2		
			€ 70.000.000,00	4			
			€ 80.000.000,00	7		7	7
PT <sub>B</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0			0	
		Si	€ 15.000.000,00	2			
			€ 20.000.000,00	4			
			€ 25.000.000,00	7			
			€ 30.000.000,00	10	10	10	
PT <sub>C</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0			0	
		Si	€ 12.500.000,00	2			
			€ 15.000.000,00	4	4		
			€ 20.000.000,00	6		6	6
PT <sub>D</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0			0	
		Si	€ 25.000.000,00	2			
			€ 30.000.000,00	4			
			€ 35.000.000,00	6	6	6	
PT <sub>E</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Sovraccarico neve"	No	0	0			
		Si	€ 15.000.000,00	2			2
			€ 20.000.000,00	4			
			€ 25.000.000,00	6		6	
PT <sub>F</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0			0	
		Si	€ 25.000.000,00	2			
			€ 30.000.000,00	4			
			€ 35.000.000,00	6	6	6	
PT <sub>G</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terrorismo"	No	0			0	
		Si	€ 25.000.000,00	2	2		
			€ 30.000.000,00	4			
			€ 35.000.000,00	6		6	
PT <sub>H</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Beni elettromedicali anche ad impiego mobile"	No	0	0		0	
		Si	€ 12.500.000,00	2			
			€ 15.000.000,00	4		4	
PT <sub>I</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Guasti macchine"	No	0	0		0	
		Si	€ 300.000,00	2			
			€ 400.000,00	5		5	
PT <sub>L</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Furto", "Rapina/estorsione" e "Furto e rapina di farmaci e medicinali"	No	0	0			
		Si	€ 150.000,00	2			2
			€ 200.000,00	4		4	
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale - LOTTO 7</b>			<b>30</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>60</b>



**LOTTO 8 \_ ASST Valtellina e Alto Lario \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0	
		Si	€ 65.000.000,00	5
			€ 70.000.000,00	10
			€ 75.000.000,00	15
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0	
		Si	€ 20.000.000,00	3
			€ 30.000.000,00	6
			€ 40.000.000,00	10
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	
		Si	€ 15.000.000,00	5
			€ 20.000.000,00	10
			€ 25.000.000,00	15
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0	
		Si	75%	3
			80%	6
			85%	10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0	
		Si	55%	3
			60%	6
			65%	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 8</b>			<b>60</b>



65

**LOTTO 9 \_ IRCCS Tumori \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>GENERALI – UNIPOLSAI</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0		
		Si	€ 90.000.000,00	5	
			€ 100.000.000,00	10	
			€ 110.000.000,00	15	15
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 25.000.000,00	8,5	
			€ 30.000.000,00	12,5	12,5
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 20.000.000,00	4	
			€ 25.000.000,00	8,5	
			€ 30.000.000,00	12,5	12,5
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	€ 20.000.000,00	3	
			€ 25.000.000,00	6	
			€ 30.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0		
		Si	€ 25.000.000,00	3	
			€ 30.000.000,00	6	
			€ 35.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale – LOTTO 9</b>			<b>60</b>	<b>60</b>



66

**LOTTO 10 \_ ATS Brianza \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>CATTOLIC A</b>	<b>GENERALI - UNIPOLS AI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0				
		Si	€ 40.000.000,00	4			
			€ 50.000.000,00	10	10	10	10
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0	0		0	
		Si	€ 20.000.000,00	2			
			€ 30.000.000,00	5			
			€ 40.000.000,00	10		10	
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	0		0	
		Si	€ 20.000.000,00	4			
			€ 30.000.000,00	10			
			€ 40.000.000,00	20		20	
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0			0	
		Si	€ 20.000.000,00	2			
			€ 30.000.000,00	5			
			€ 40.000.000,00	10	10	10	
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0			0	
		Si	€ 20.000.000,00	2			
			€ 30.000.000,00	5			
			€ 40.000.000,00	10	10	10	
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale - LOTTO 10</b>			<b>30</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>60</b>

67

**LOTTO 11 \_ ATS Insubria \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

<b>Requisito</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Miglioramento requisiti/condizioni minimi</b>	<b>Punteggio attribuito</b>	<b>CATTOLIC A</b>	<b>GENERALI - UNIPOLS AI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>	
<b>PT<sub>A</sub></b>	Elevazione dello stop loss	No	0					
		Si	€ 40.000.000,00	4			4	
			€ 50.000.000,00	10	10	10		10
<b>PT<sub>B</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0			0		
		Si	€ 20.000.000,00	2				
			€ 30.000.000,00	5				
			€ 40.000.000,00	10	10	10		10
<b>PT<sub>C</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0	0		0		
		Si	€ 20.000.000,00	4				
			€ 30.000.000,00	10				
			€ 40.000.000,00	20		20		20
<b>PT<sub>D</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0			0		
		Si	€ 20.000.000,00	2				
			€ 30.000.000,00	5				
			€ 40.000.000,00	10	10	10		10
<b>PT<sub>E</sub></b>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0			0		
		Si	€ 20.000.000,00	2				
			€ 30.000.000,00	5				
			€ 40.000.000,00	10	10	10		10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale - LOTTO 11</b>			<b>40</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	



**LOTTO 12 \_ ATS Val Padana \_ Punteggio tecnico massimo: 60 punti**

Requisito	Descrizione	Miglioramento requisiti/condizioni minimi	Punteggio attribuito	GENERALI - UNIPOLSAI	XL
PT <sub>A</sub>	Elevazione dello stop loss	No	0		
		Si	€ 45.000.000,00	2	
			€ 50.000.000,00	5	
			€ 60.000.000,00	10	10
PT <sub>B</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Terremoto"	No	0		
		Si	€ 4.000.000,00	5	
			€ 5.000.000,00	10	
			€ 6.000.000,00	20	20
PT <sub>C</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Inondazioni - Alluvioni"	No	0		
		Si	€ 12.000.000,00	2	2
			€ 15.000.000,00	5	
			€ 20.000.000,00	10	
PT <sub>D</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi atmosferici"	No	0		
		Si	€ 22.000.000,00	2	
			€ 25.000.000,00	5	
			€ 30.000.000,00	10	10
PT <sub>E</sub>	Elevazione del limite di indennizzo per la garanzia "Eventi socio-politici"	No	0		
		Si	€ 22.000.000,00	2	
			€ 25.000.000,00	5	
			€ 30.000.000,00	10	10
<b>PT<sub>TOT</sub></b>	<b>Punteggio Tecnico Totale - LOTTO 12</b>			<b>52</b>	<b>60</b>

Rilevato che per tutti i lotti, almeno un offerente ha totalizzato il punteggio massimo ottenibile con riferimento ad ogni singolo requisito nonché con riferimento al Punteggio Tecnico finale, non sono dovute operazioni di riparametrazione dei punteggi tecnici medesimi.

Nella tabella seguente si riepiloga il Punteggio Tecnico Finale totale assegnato a ciascun concorrente:

<u>OFFERTA TECNICA</u>	CATTOLICA	GENERALI - UNIPOLSAI	UNIQA	XL
LOTTO 1 - ASST CTO e Pini		60,00		60,00
LOTTO 2 - ASST Fatebenefratelli Sacco		ESCLUSO		60,00
LOTTO 3 - ASST Melegnano e Martesana		50,00		60,00
LOTTO 4 - ASST Nord Milano		60,00	5,00	60,00
LOTTO 5 - ASST Sette Laghi		60,00	11,00	60,00
LOTTO 6 - ASST Santi Paolo e Carlo		60,00		60,00
LOTTO 7 - ASST Vallecamonica	30,00	60,00	4,00	60,00
LOTTO 8 - ASST Valtellina e Alto Lario		60,00		
LOTTO 9 - IRCCS Tumori		60,00		60,00
LOTTO 10 - ATS Brianza	30,00	60,00	10,00	60,00
LOTTO 11 - ATS Insubria	40,00	60,00	4,00	60,00
LOTTO 12 - ATS Val Padana		52,00		60,00

Viene quindi deliberata l'ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi di gara.

La Commissione procede poi all'apertura e visione della busta contenente l'offerta economica e verifica,

69

secondo i disposti del Disciplinare di gara, che i concorrenti abbiano inviato correttamente la propria offerta economica, dando altresì lettura dei singoli elementi e procedendo all'attribuzione dei punteggi economici, come di seguito riportati:

**OFFERTA ECONOMICA**

	<b>CATTOLICA</b>	<b>GENERALI - UNIPOLSAI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
<b>LOTTO 1 - ASST CTO e Pini</b>		<b>31,62</b>		<b>35,00</b>
premio offerto		€ 220.489,06		€ 146.666,67
sconto % rispetto a BA (€ 275.000)		19,82%		46,67%
franchigia offerta		€ 0,00		€ 1.000,00
<b>LOTTO 2 - ASST Fatebenefratelli Sacco</b>		<b>ESCLUSO</b>		<b>34,00</b>
premio offerto				€ 143.000,00
sconto % rispetto a BA (€ 238.334)				40,00%
franchigia offerta				€ 1.000,00
<b>LOTTO 3 - ASST Melegnano e Martesana</b>		<b>25,82</b>		<b>32,00</b>
premio offerto		€ 275.075,13		€ 207.166,67
sconto % rispetto a BA (€ 366.667)		24,98%		43,50%
franchigia offerta		€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>LOTTO 4 - ASST Nord Milano</b>		<b>24,31</b>	<b>15,53</b>	<b>33,00</b>
premio offerto		€ 190.049,32	€ 199.490,32	€ 124.001,08
sconto % rispetto a BA (€ 200.000)		4,98%	0,25%	38,00%
franchigia offerta		€ 1.000,00	non offerto	€ 1.000,00
<b>LOTTO 5 - ASST Sette Laghi</b>		<b>25,83</b>	<b>14,21</b>	<b>32,00</b>
premio offerto		€ 475.161,30	€ 629.717,00	€ 358.000,00
sconto % rispetto a BA (€ 630.000)		24,58%	0,04%	43,17%
franchigia offerta		€ 1.500,00	non offerto	€ 1.500,00
<b>LOTTO 6 - ASST Santi Paolo e Carlo</b>		<b>33,52</b>		<b>25,00</b>
premio offerto		€ 218.624,60		€ 162.000,00
sconto % rispetto a BA (€ 240.000)				32,50%
franchigia offerta		€ 0,00		non offerto
<b>LOTTO 7 - ASST Vallecamonica</b>	<b>32,00</b>	<b>38,27</b>	<b>21,08</b>	<b>39,68</b>
premio offerto	€ 112.577,24	€ 120.925,38	€ 133.466,58	€ 114.000,00
sconto % rispetto a BA (€ 160.000)	29,64%	24,42%	16,58%	28,75%
franchigia offerta	€ 2.500,00	€ 1.500,00	non offerto	€ 1.500,00

*Handwritten signature and number 70*

**OFFERTA ECONOMICA**

	<b>CATTOLICA</b>	<b>GENERALI - UNIPOLSAI</b>	<b>UNIQA</b>	<b>XL</b>
<b>LOTTO 8 - ASST Valtellina e Alto Lario</b>		<b>35,00</b>		
premio offerto		€ 296.974,97		
sconto % rispetto a BA (€ 348.334)		14,74%		
franchigia offerta		€ 500,00		
<b>LOTTO 9 - IRCCS Tumori</b>		<b>28,86</b>		<b>35,00</b>
premio offerto		€ 238.093,11		€ 179.666,67
sconto % rispetto a BA (€ 297.000)		19,83%		39,51%
franchigia offerta		€ 1.000,00		€ 1.000,00
<b>LOTTO 10 - ATS Brianza</b>	<b>22,82</b>	<b>29,92</b>	<b>18,20</b>	<b>25,00</b>
premio offerto	€ 43.000,19	€ 38.469,82	€ 42.103,86	€ 30.666,67
sconto % rispetto a BA (€ 47.917)	10,26%	19,72%	12,13%	36,00%
franchigia offerta	€ 1.000,00	€ 500,00	non offerto	non offerto
<b>LOTTO 11 - ATS Insubria</b>	<b>22,20</b>	<b>21,02</b>	<b>15,26</b>	<b>25,00</b>
premio offerto	€ 88.979,22	€ 95.556,79	€ 100.310,23	€ 61.250,26
sconto % rispetto a BA (€ 105.000)	15,26%	8,99%	4,47%	41,67%
franchigia offerta	€ 1.000,00	€ 1.000,00	non offerto	non offerto
<b>LOTTO 12 - ATS Val Padana</b>		<b>19,99</b>		<b>28,00</b>
premio offerto		€ 108.826,96		€ 74.000,00
sconto % rispetto a BA (€ 120.000)		9,31%		38,33%
franchigia offerta		€ 2.000,00		€ 2.000,00

La Commissione procede poi con l'attribuzione del Punteggio Complessivo, secondo il seguente dettaglio:

<b>LOTTO</b>	<b>CONCORRENTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>
1	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	35,00	95,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	31,62	91,62
2	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	34,00	94,00
3	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	32,00	92,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	50,00	25,82	75,82
4	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	33,00	93,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	24,31	84,31
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	5,00	15,53	20,53
5	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	32,00	92,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	25,83	85,83
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	11,00	14,21	25,21
6	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	33,52	93,52
	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00

LOTTO	CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
7	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	39,68	99,68
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	38,27	98,27
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	30,00	32,00	62,00
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	4,00	21,08	25,08
8	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	35,00	95,00
9	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	35,00	95,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	28,86	88,86
10	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	29,92	89,92
	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	30,00	22,82	52,82
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	10,00	18,20	28,20
11	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	21,02	81,02
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	40,00	22,20	62,20
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	4,00	15,26	19,26
12	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	28,00	88,00
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	52,00	19,99	71,99

La Commissione rileva altresì che le seguenti offerte risultano anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016:

- Le offerte del concorrente Generali – Unipolsai sui Lotti 6 e 8
- Le offerte del concorrente XL sui Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9

e delibera pertanto di procedere con apposita richiesta giustificatoria nei confronti del concorrente.

Conseguentemente, in data 01/02/2017, si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta di chiarimenti volti a dimostrare la giustificazione delle offerte. In apposite sedute riservate, la Commissione ha analizzato la documentazione prodotta dai concorrenti a giustificativo dell'anomalia delle offerte, ritenendo esaurienti tutte le giustificazioni prodotte.

La Commissione procede infine alla definizione della graduatoria, come di seguito riportata:

LOTTO	CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA
1	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	35,00	95,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	31,62	91,62	2°
2	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	34,00	94,00	1°
3	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	32,00	92,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	50,00	25,82	75,82	2°
4	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	33,00	93,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	24,31	84,31	2°
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	5,00	15,53	20,53	3°
5	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	32,00	92,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	25,83	85,83	2°

72

LOTTO	CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	GRADUATORIA
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	11,00	14,21	25,21	3°
6	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	33,52	93,52	1°
	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00	2°
7	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	39,68	99,68	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	38,27	98,27	2°
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	30,00	32,00	62,00	3°
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	4,00	21,08	25,08	4°
8	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	35,00	95,00	1°
9	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	35,00	95,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	28,86	88,86	2°
10	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	29,92	89,92	1°
	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00	2°
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	30,00	22,82	52,82	3°
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	10,00	18,20	28,20	4°
11	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	25,00	85,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	60,00	21,02	81,02	2°
	SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NI	40,00	22,20	62,20	3°
	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	4,00	15,26	19,26	4°
12	XL INSURANCE COMPANY SE	60,00	28,00	88,00	1°
	GENERALI ITALIA – UNIPOLSAI ASS.NI	52,00	19,99	71,99	2°

Si precisa che, come da nota a firma del RUP di cui al prot. 3365/2017 del 27/02/2017, l'attività di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara nei confronti dei concorrenti aggiudicatari nonché nei confronti dei concorrenti secondi in graduatoria (ove del caso) ha avuto esito positivo. Si precisa, altresì, che ad oggi è in corso l'iter di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei concorrenti aggiudicatari.

In virtù di quanto disposto nella lex specialis di gara e di quanto contenuto nel rispettivo atto di delega allo svolgimento della procedura inviato da ciascun Ente ad ARCA S.p.A., la stipula dei Singoli Contratti avverrà direttamente da parte di ciascun Ente interessato al rispettivo lotto. La stipula di ciascun contratto sarà comunque subordinata alla verifica positiva dei documenti di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.

Si segnala che, qualora gli Enti, per propria scelta, stipulassero il contratto (polizza) prima che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, l'Allegato 1 (contenente le dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016), sottoscritto in sede di documentazione amministrativa dal concorrente, contiene in merito una clausola ex art. 1456 c.c. come di seguito riportato " ... di essere consapevole che ... qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del pertinente Contratto, questo potrà essere risolto di diritto da ciascun Ente di riferimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.".



73

### Valutazione tecnico - economico della gara

Gli esiti della gara sono ritenuti complessivamente positivi. Ciascun aggiudicatario ha ottenuto la totalità dei 60 punti tecnici di disposizione. Sotto il profilo economico la procedura di gara ha permesso di ottenere, con riferimento ai 12 lotti aggiudicati, **uno sconto medio ponderato del 35%** rispetto alla base d'asta complessiva, pari ad Euro **1.066.431,26**.

Di seguito il dettaglio relativo a ciascun lotto:

LOTTO	CIG	FORNITORE AGGIUDICATARIO	BASE D'ASTA	VALORE OFFERTO	SCONTO % SU BA
1	6849191337	XL INSURANCE	€ 275.000,00	€ 146.666,67	46,67%
2	6849195683	XL INSURANCE	€ 238.334,00	€ 143.000,00	40,00%
3	6849202C48	XL INSURANCE	€ 366.667,00	€ 207.166,67	43,50%
4	6849236858	XL INSURANCE	€ 200.000,00	€ 124.001,08	38,00%
5	6849245FC3	XL INSURANCE	€ 630.000,00	€ 358.000,00	43,17%
6	6849259B52	GENERALI ITALIA SPA	€ 240.000,00	€ 218.624,60	8,91%
7	6849265049	XL INSURANCE	€ 160.000,00	€ 114.000,00	28,75%
8	6849269395	GENERALI ITALIA SPA	€ 348.334,00	€ 296.974,97	14,74%
9	684927695A	XL INSURANCE	€ 297.000,00	€ 179.666,67	39,51%
10	6849278B00	GENERALI ITALIA SPA	€ 47.917,00	€ 38.469,82	19,72%
11	6849283F1F	XL INSURANCE	€ 105.000,00	€ 61.250,26	41,67%
12	6849289416	XL INSURANCE	€ 120.000,00	€ 74.000,00	38,33%

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, svolta la procedura di gara in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia ed alle previsioni stabilite nella documentazione di gara, si propone ad ARCA S.p.A., in persona del Direttore Generale, sulla base dei risultati a cui si è pervenuti, di aggiudicare:

- i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12 al concorrente XL Insurance Limited SE;
- i Lotti 6, 8 e 10 al concorrente Generali Italia SpA (Agenzia Leonardo Assicurazioni), impresa delegataria del riparto di coassicurazione con il concorrente Unipolsai Assicurazioni SpA.

**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**

Responsabile Struttura Operativa Gare

Dott.ssa Carmen Schweigl

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Allegati:

- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_1\_pubblica\_apertura\_buste\_A
- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_2\_riservata\_analisi\_buste\_A
- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_3\_riservata\_analisi\_integrazione\_comprova
- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_4\_pubblica\_sorteggio
- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_5\_apertura\_buste\_B\_C\_e\_analisi
- ARCA\_2016\_101\_Ass\_ARP\_Verbale\_6\_riservata\_analisi\_anomalia

